



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 3.11.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel maggio 2006, il ricorrente stipulava con un intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per un importo netto di € 22.201,00 da restituire in 120 rate mensili di € 296. Successivamente, l'intermediario erogante, che sarebbe stato con provvedimento Banca d'Italia del luglio 2009 cancellato dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB e poi sottoposto a fallimento, cedeva il credito alla società finanziaria resistente, ricevendo tuttavia mandato all'incasso dei relativi ratei di rimborso. In conseguenza di ripetute infedeltà nella rendicontazione e nel trasferimento dei flussi di pagamento riscossi dal mandatario, l'incarico veniva revocato e la cessione del credito notificata all'ente debitore in data 15 marzo 2010.

Nel giugno 2010 l'odierno ricorrente chiedeva alla società cessionaria l'estinzione anticipata del finanziamento, ricevendo un conteggio nel quale risultavano addebiti per pregresse rate insolte risalenti al periodo da aprile 2009 a giugno 2010.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con nota dell'ottobre 2010, il cliente –allegando per il periodo in parola le buste paga dalle quali risultava regolarmente effettuate la trattenuta dell'importo dovuto- chiedeva nuovo conteggio estintivo, rettificato con la decurtazione delle rate già pagate. Il resistente predisponendo in data 16 dicembre 2010 un nuovo conteggio, richiedendo -a chiusura del rapporto- l'importo di € 19.768, determinato con l'applicazione di una commissione di estinzione (1% del capitale residuo) e senza alcuna riduzione degli oneri anticipati. Quanto alle trattenute contestate, lo scrivente comunicava di avere escluso le rate da aprile fino a marzo 2010, *“salvo il diritto di richiederne il pagamento qualora le circostanze da Lei indicate non risultasse confermate”*, ritenendo, invece, impagate le quote relative al periodo da aprile fino a dicembre 2010, per un ammontare complessivo di € 2.664.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il cliente presentava ricorso all'ABF in data 12/5/2011, contestando il conteggio estintivo da ultimo prodotto dall'intermediario, nel quale si riportavano come insolute le rate scadute successivamente alla notificazione al proprio datore di lavoro dell'avvenuta cessione del credito. Obiettava lo scrivente che le rate -come confermato in un'allegata dichiarazione dell'ente pubblico presso il quale era dipendente- risultavano regolarmente prelevate dalle retribuzioni mensili e versate a favore dell'intermediario erogante fino ad agosto 2010 e al cessionario a partire da settembre 2010. Chiedeva, pertanto, che venisse formulato nuovo conteggio estintivo nel quale non venissero addebitate come insolute le rate già trattenute sulla retribuzione mensile, nonché lo storno di una *“quota delle commissioni e del premio polizza a scadere”*.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepiva l'improcedibilità del ricorso ritenendo che, *“per le operazioni di factoring si considera cliente il cedente nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento”*: nel caso di specie, mancando il presupposto della dilazione di pagamento, mai concessa al ricorrente, non esisteva un rapporto contrattuale tra le parti.

In via subordinata, il ricorso risultava irricevibile limitatamente alla richiesta di storno della polizza assicurativa, richiesta che andava indirizzata esclusivamente alla compagnia che aveva emesso la polizza.

Nel merito, poi, il resistente deduceva che l'intermediario cedente, inizialmente incaricato della riscossione dei ratei mensili, aveva interrotto la rendicontazione del rapporto a partire dal novembre 2009. Ciò aveva determinato – fino alla revoca del mandato all'incasso – l'impossibilità per la cessionaria di verificare l'andamento dell'ammortamento del debito, ricostruito successivamente sulla base dei tabulati forniti dal medesimo ricorrente. Tanto premesso, venivano computati nel conteggio estintivo le rate scadute a far data dall'aprile 2010, perché il datore di lavoro pubblico, pur dopo la notifica della cessione, aveva continuato ad eseguire le trattenute a favore del cedente anziché dell'intermediario subentrante. In forza di tale assunto, il saldo per insoluti da corrispondere in caso di estinzione anticipata ammontava a € 2.072,00, saldo che il resistente si impegnava a restituire nell'eventualità che la curatela del fallimento ne avesse riconosciuto successivamente la spettanza.

Con riferimento, infine, allo storno degli oneri accessori pagati anticipatamente, l'intermediario dichiarava la propria disponibilità ad una proporzionale riduzione delle *“commissioni finanziarie”*, per € 899,95. Riteneva, invece, di non dover applicare alcuna decurtazione delle *“commissioni accessorie”* che sarebbe stata possibile solo nel caso di violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950.

Premesso quanto sopra, il resistente chiedeva, in conclusione, che l'ABF dichiarasse l'improcedibilità del ricorso o, in via subordinata, l'infondatezza nel merito del medesimo.



Il ricorso veniva esaminato nel corso della riunione del 6 settembre u.s., ed il Collegio - ritenuta la necessità di approfondimenti istruttori- deliberava di sospendere il procedimento per richiedere all'intermediario di fornire documentata indicazione analitica delle voci corrispondenti alle "commissioni accessorie" previste nel contratto di finanziamento. In risposta, l'intermediario resistente -nel ribadire le eccezioni già formulate- riconosceva di non aver rinvenuto nella documentazione contrattuale alcuna clausola che definisse la commissione in discussione. Aggiungeva che, verosimilmente, l'importo veniva richiesto a copertura dei costi di intermediazione sostenuti dalla finanziaria cedente per l'intervento del mediatore creditizio.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che, prima di affrontare il merito della vicenda, occorra riqualificare la domanda che -considerando che il contratto è ancora in regolare ammortamento e rimanendo, quindi, "potenziale" la richiesta di estinzione anticipata- non potrà comportare una decisione di condanna al pagamento o alla decurtazione di somme, ma di mero accertamento di un diritto. Occorre poi considerare che il contratto stipulato dal ricorrente con l'intermediario ricorrente, prevede la cessione della retribuzione rateizzata in 120 quote mensili, per l'importo complessivo di € 35.520 comprensivo di interessi al TAN del 4,00 (€ 6.284), commissioni finanziarie per 2951,18, commissioni accessorie per € 2.486,40 e costi assicurativi pari a € 1346,99. In merito al rapporto contrattuale, non esiste alcuna precisa specificazione delle voci che concorrono a determinare le singole "commissioni", né le parti hanno allegato altri elementi; manca anche il foglio informativo nel quale, a volte, sono riportate note di chiarimento per ciascuna voce di spesa. Anche la richiesta specifica di integrazione istruttoria, fatta per integrare tali carenze, in particolare per le "commissioni accessorie", non ha consentito di colmare tale lacuna.

In merito alla disponibilità parziale al rimborso delle commissioni, manifestata dalla resistente, si può ritenere, verosimilmente, che la stessa abbia ritenuto le "commissioni finanziarie" assimilabili ad un tipico costo del credito soggetto a maturazione in funzione del tempo, mentre, per le "commissioni accessorie", prescindendo dalle non condivisibili argomentazioni utilizzate in sede di controdeduzioni, il rifiuto di applicare una riduzione in sede di estinzione anticipata si potrebbe giustificare solo se l'onere previsto come commissione fosse specificamente e documentatamente diretto a remunerare la rete distributiva per prestazioni già integralmente eseguite e non rimborsabili. Ma, come precisato, l'approfondimento istruttorio non ha chiarito tale circostanza.

Passando ad esaminare le eccezioni formulate, occorre rigettare sia quella di irricevibilità, perché nel caso di specie il ricorrente non contesta l'operazione di factoring, alla quale resta estraneo, richiedendo semplicemente il riconoscimento in sede di conteggio estintivo dei pagamenti già effettuati dal proprio datore di lavoro (con una pretesa che attiene, quindi, al solo rapporto obbligatorio, nel quale la resistente è subentrata per effetto della cessione del credito), sia quella di improcedibilità giacché bisogna ritenere che l'adempimento anticipato comporti riflessi sul complessivo assetto di interessi, non ultimo sulla collegata polizza assicurativa, il cui premio andrà *pro quota* rimborsato, senza trascurare che l'art. 125, comma 2, del D.Lgs. 125/1993 configura la facoltà di recesso senza penalità dal contratto creditizio come un diritto incompressibile del consumatore, dettato da una norma imperativa di ordine pubblico e rendendo così tendenzialmente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indifferente la cessione del credito nei confronti del consumatore. Sul punto, ancora, basterebbe considerare che, tra l'altro, nella fase di reclamo, il cedente ha riscontrato le richieste del cliente senza interpellare alcuno, proponendosi come interlocutore unico ed esclusivo e, quindi, corrispondentemente legittimato (cfr., in proposito, anche Collegio ABF Napoli, n. 1611/11).

Ciò premesso per respingere le eccezioni preliminari formulate, occorre adesso valutare quale sia la "sorte" delle rate di ammortamento pagate dal terzo all'intermediario cedente e non riconosciute dall'attuale resistente e se il conteggio estintivo "proposto" dall'intermediario sia conforme al diritto vigente, in coerenza con la giurisprudenza ormai consolidata di questo Collegio.

In merito alla prima questione, occorre osservare (in una prospettiva già seguita da questo Collegio: v. ad es., n. 670/11) che, di norma, la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto quando l'ha accettata o quando gli è stata notificata; in particolare, ai sensi dell'art. 1248 c.c. comma 2, il debitore non può eccepire la compensazione dei crediti sorti nei confronti del creditore originario, posteriormente alla notificazione della cessione. Tale disposizione, però, ha subito un significativo ridimensionamento limitatamente ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 385/1993 prevede: *"In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile"*. Detta norma è stata a suo tempo introdotta per "sterilizzare" le clausole di frequente inserite nei modulari di contratti finanziari, per effetto delle quali il debitore accetta preventivamente gli eventuali trasferimenti della posizione creditizia che il finanziatore dovesse effettuare a favore di altri soggetti. Nel caso di specie, poi, non risulta comprovato che l'intermediario resistente abbia osservato la regolamentazione predisposta dall'amministrazione pubblica (un'azienda sanitaria) che scandisce gli adempimenti dovuti dal finanziatore per ottenere il versamento della trattenuta a proprio favore. Non risulta, cioè, che, a seguito della notifica, l'intermediario resistente sia stato così diligente da predisporre tutti gli adempimenti per esigere il pagamento a proprio favore. Sul punto appare decisivo rimarcare che l'intermediario resistente non si è neanche avveduto dell'intervenuto adeguamento da parte del debitore/datore di lavoro che, giusta certificato allegato al ricorso, sarebbe comunque avvenuto a partire dal mese di settembre 2010; senza trascurare – infine – l'affidamento determinato per il notevole lasso di tempo intercorso fra la cessione del credito e la notifica. Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Collegio di poter dichiarare l'avvenuta estinzione del debito del ricorrente, nei limiti dell'ammontare delle rate pagate dal terzo all'intermediario cedente.

Passando al secondo profilo sottoposto all'esame del Collegio (rimborso delle commissioni), occorre considerare che l'esigenza di uno *"scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza"*, chiaramente già prevista alla luce dei principi del nostro ordinamento, è richiamata nella lettera circolare della Banca d'Italia del 10.11.2009 (peraltro citata nelle controdeduzioni della parte resistente), nella quale, al fine di consentire una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è ribadita la necessità che *"nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo"*.



Questo Collegio, poi, con una giurisprudenza ormai consolidata (vedi, ad es., 1245/11), ha sempre ribadito che nei casi di opacità della previsione contrattuale, quando non è possibile distinguere le componenti “*up-front*” da quelle “*recurring*”, è sempre necessario orientarsi per un rimborso integrale della commissione stessa, oggetto di contestazione, parametrato unicamente alla durata residua del finanziamento (v, ad es., anche Collegio ABF Milano, n. 1745/11).

Nel merito specifico della vicenda, allora, a fronte delle chiare contestazioni operate già nel reclamo, l'intermediario ritiene non applicabile alcun rimborso delle “commissioni accessorie” non essendo stata operata alcuna violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/1950, dimostrando di operare una discutibilissima interpretazione della norma che, ad avviso del Collegio, risulta impropriamente richiamata.

In considerazione di tale assunto e considerando che l'intermediario non è riuscito ad esibire alcuna documentazione (neanche dopo l'integrazione istruttoria) che possa chiarire “l'imputazione” della commissione accessoria, occorre ritenere esistente quella “opacità informativa” che determina la fondatezza della pretesa della ricorrente ad ottenere una riduzione (proporzionale alla residua durata del contratto) anche delle “commissioni accessorie” anticipatamente versate.

In merito, infine, all'accertamento del diritto al rimborso della quota del premio assicurativo anticipatamente corrisposto per l'intero arco temporale del contratto, sempre collegato all'effettiva estinzione anticipata del finanziamento, parte resistente eccepisce la carenza di legittimazione passiva perché tali importi non risultano rimborsabili dall'intermediario ma dall'impresa assicuratrice. Sul punto, appare necessario premettere che la particolare tipologia del rapporto oggetto della controversia consta di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte da due diverse imprese: finanziamento da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano tra loro connessi da un evidente e incontestabile legame, giacché rendono possibile l'erogazione del finanziamento, concorrendo al raggiungimento del medesimo risultato economico. Il collegamento che ne deriva incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Id., 10 luglio 2008, n. 18884).

Non è casuale che tali conclusioni trovino puntuale riscontro nell'accordo ABI - Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”, ove è espressamente previsto che quando il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa il cui premio risulti pagato in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante debba proporre al cliente l'estinzione del contratto assicurativo, con la restituzione allo stesso della quota di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Da tanto consegue, in speculare osservanza di pregressi, conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. le decisioni nn. 1055 e 1452/2010; 359, 1884 e 2188 del 2011), il diritto del ricorrente al rimborso della quota del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, nel momento in cui diventerà effettiva la anticipata estinzione del finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il debito del cliente estinto nei limiti dell'ammontare delle rate pagate dal terzo all'intermediario cedente; dichiara, altresì, il credito dell'intermediario esigibile, per l'eventuale estinzione anticipata del contratto, fino a concorrenza delle quote di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI